

Convenzione fra l'amministrazione delle poste e telegrafi e l'impresa Zanini Ignazio per l'acceleramento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e telegrafi in Milano.

Premesso che in seguito a richiesta dell'impresa Zanini per stabilire le condizioni alle quali essa avrebbe anticipato l'ultimazione dei lavori del palazzo delle poste suddetto, in confronto col tempo fissato nel contratto di appalto in data 7 novembre 1902, Sua Eccellenza il ministro delle poste e telegrafi ha stabilito che si addivenisse a opportune trattative con l'impresa stessa;

Che a queste trattative presero parte, per conto del detto Ministero, il signor cavaliere Carlo Civallero, ispettore centrale, e l'ingegnere del Genio civile di Milano;

Si è addivenuto con il pieno accordo di tutti i funzionari suddetti, e sentito pure il parere favorevole del signor ispettore compartimentale del Genio civile, alla presente Convenzione:

Art. 1.

L'amministrazione delle poste e telegrafi, corrisponderà all'impresa Zanini Ignazio un premio di lire 60,000 (lire sessantamila) nelle quali sono compresi i premi allo stesso scopo assegnati dal Municipio e dal Comitato dell'Esposizione di Milano nel 1905 sempre quando la suddetta impresa consegna, ultimati e pronti al servizio, all'amministrazione appaltante, i locali di cui al successivo articolo 4, entro il 15 gennaio 1905 e terminati tutti i lavori che le sono stati appaltati in forza del contratto 7 novembre 1902 entro il 15 aprile 1905. Detto premio s'intende netto da ogni ribasso.

Art. 2.

Il premio sarà corrisposto in una sola rata in base ad apposito certificato di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio del Genio civile col corredo di due distinti verbali di constatazione, da compilarsi dallo stesso ufficio il 15 gennaio ed il 15 aprile 1905 in contraddittorio dell'impresa e con l'intervento di un ispettore ministeriale appositamente a ciò delegato dal Ministero delle poste e telegrafi.

Art. 3.

Qualora uno, od ambedue i suddetti certificati riescano negativi, non si farà luogo alla concessione di premio di sorta, e resterà in pieno vigore il contratto principale in tutte le sue parti e come se la presente convenzione non avesse avuto luogo.

Art. 4.

I locali che dovranno essere consegnati per il 15 gennaio 1905, sono i seguenti:

- a) tutto il sotterraneo;
- b) tutto il pianterreno;
- c) tutto l'ammezzato;
- d) tutte le scale, meno quella riservata all'impresa nel successivo articolo, fino al 15 aprile 1905.

I locali in parola dovranno essere in perfetto assetto e tali da poter essere immediatamente occupati dall'amministrazione postale e telegrafica.